



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO per la CALABRIA

composta dai Magistrati

- Dott. Roberto TABBITA	Presidente
- Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
- Dott. Natale LONGO	Consigliere
- Dott. Massimo AGLIOCCHI	Referendario
- Dott. Cosmo SCIANCALEPORE	Referendario relatore

NELL'ADUNANZA DEL 30 MAGGIO 2012

VISTO l'art. 100, c.2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente a oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n.8/CONTR/2010;

VISTA la delibera delle SS.RR. in sede di controllo n.54/CONTR/2010;

VISTA la nota prot. n.872 del 12 aprile 2012 (pervenuta il 23 aprile 2012, prot. n.1925) con la quale il Comune di CERENZIA (KR) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n. 20/2012, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Il Comune di Cerenzia (KR), con nota prot. n.872 del 12 aprile 2012 (pervenuta a questa Sezione di controllo il 23 aprile 2012, prot. n.1925), essendo da tempo sprovvisto del Segretario comunale, ha chiesto se è possibile incaricare, per tempi brevi e nelle more del reperimento di un Segretario titolare, il Segretario comunale già in servizio presso lo stesso ente, in pensione di anzianità dal 2010, che ha offerto la sua disponibilità.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

1. Sulla funzione consultiva.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall'art.7, c.8, della legge n. 131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo "ulteriori forme di collaborazione" ai fini della regolare gestione finanziaria e della efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "nonché pareri in materia di contabilità pubblica", aggiungendo che "analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane".

2. Sulla ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

2.1. Sotto il profilo soggettivo, poiché la richiesta di parere, nelle more della attuazione della L.R. 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria, proviene direttamente dal Sindaco del Comune, organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

2.2. Sotto il profilo oggettivo, va precisato preliminarmente che il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 27 aprile 2004 e con successiva delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e ulteriormente chiarito con la delibera n.54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti. Da tali documenti emerge che, considerato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si renderebbe la Sezione regionale di controllo organo di consulenza generale della pubblica amministrazione, si desume che l'oggetto dell'attività consultiva è circoscritto alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

E' stato altresì chiarito che ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica", in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della *gestione del bilancio* a quello inerente *ai relativi equilibri*, possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Tra tali materie rientrano, ad esempio, quella concernente la spesa per il personale e quella riguardante le assunzioni (delibera n.54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti).

Dalla vigente normativa, così come costantemente interpretata dalla Corte dei conti, si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non deve rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame specifico da parte delle stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte da tenere nelle riferite sedi.

Perché sussistano le necessarie condizioni oggettive di ammissibilità occorre quindi l'attinenza della richiesta con la materia della contabilità pubblica e il carattere generale e astratto della questione sottostante al quesito di modo che il parere non vada a incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi. La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali della Corte dei conti non può pertanto concernere fatti specifici ma ambiti e oggetti di portata generale. Risultano pertanto inammissibili le richieste concernenti casi o atti specifici al fine di escludere una ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell'ente e una compartecipazione alla amministrazione attiva dello stesso.

Con specifico riferimento alle richieste oggetto della presente pronuncia, sotto il profilo della ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che il quesito, pur essendo riconducibile alla materia della contabilità pubblica (delibera 54/CONTR/2010 delle Sezioni

Riunite in sede di controllo della Corte dei conti) sia oggettivamente non ammissibile in quanto privo dei necessari caratteri della generalità ed astrattezza dal momento che esso investe una fattispecie concreta e specifica. Una risposta nel merito comporterebbe conseguentemente una indebita ingerenza di questa Sezione nella concreta attività gestionale dell'ente e una compartecipazione alla amministrazione attiva dello stesso.

Tutto ciò premesso, nonostante l'inammissibilità, sotto il profilo oggettivo, della richiesta di parere de qua, la Sezione ritiene comunque utile richiamare molto brevemente l'attenzione dell'ente sulla vigente normativa riguardante la fattispecie esposta.

Gli articoli 97 e 98 del D.Lgs. 267/2000 stabiliscono che le funzioni di Segretario comunale e provinciale possono essere svolte solo da coloro che sono iscritti al relativo albo. Il regolamento dell'ente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale. In caso di mancanza di un Segretario titolare (anche in convenzione) per vacanza della sede, deve essere nominato un reggente. La reggenza, di natura temporanea, può essere espletata dal vicesegretario, da un Segretario in disponibilità (art.19 del D.P.R. 465/1997) o da Segretario titolare di altra sede.

Si evidenzia inoltre che l'art.25 della legge 724/1994, tuttora in vigore (Sez. Campania n.460/2011), vieta il conferimento al personale delle pubbliche amministrazioni cessato volontariamente dal servizio per l'ottenimento della pensione di anzianità, da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali lo stesso personale ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Calabria dichiara inammissibile sul piano oggettivo la richiesta di parere con le precisazioni sopra esposte.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cerenza (KR).

Così deciso in Catanzaro il 30 MAGGIO 2012

Il Magistrato Relatore
(Dott. Cosmo SCIANCALEPORE)

Il Presidente
(Dott. Roberto TABBITA)

Depositata in segreteria il _____

Il Direttore della segreteria F.F.
(Dott. Elena RUSSO)